



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

POLIZIA LOCALE E MESSI

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 23 DEL 11/03/2022

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ IN VIA CELOTTO PER
REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso che le carreggiate NORD e SUD di via Ceolotto nel tratto compreso fra le intersezioni con le vie Buonarroti e Monti saranno oggetto di realizzazione di opere di urbanizzazione rientranti nel P.U.A. denominato "Aqualandia" (FA-5 e FA-4);

Vista la concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico n. 2022/22 del 02/02/2022 per una porzione di piano stradale della carreggiata di via Ceolotto, come da planimetria allegata alla richiesta di occupazione e la successiva proroga ed integrazione di cui al prot. n. 15157 del 09/03/2022;

Vista la richiesta della ditta GRANDI OPERE SRL con sede a Borgoricco (PD) in via Capitello 7, presentata in data 03/03/2022 con prot. n. 2022/15177 dal l.r. sig. Pedron Daniele per l'emissione di ordinanza di disciplina della viabilità in occasione dell'esecuzione dei lavori sopra citati;

Vista l'ordinanza dirigenziale n. 10 del 05/02/2022;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto gli artt. 1, 5, 7, 20 e 21 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285;

O R D I N A

- che dalle 00:00 del 15/03/2022 fino alle 24:00 del 30/04/2022, sulla carreggiata nord di via Ceolotto nel tratto compreso fra le intersezioni con le vie Buonarroti e Palladio e sulla carreggiata sud di via Ceolotto nel tratto compreso fra le intersezioni con le vie Pallaio e Monti, la circolazione avvenga sulla sola corsia di marcia sinistra;
- che negli stessi tratti di strada individuati al punto precedente e per la medesima durata temporale, venga istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h e che venga vietata la manovra di sorpasso attraverso l'apposizione a cura della ditta esecutrice della segnaletica mobile temporanea di Figura II 48 Art. 116 [DIVIETO DI SORPASSO] e Figura II 50 Art. 116 [LIMITE MASSIMO DI VELOCITA'] di cui all'allegato al titolo II del DPR 495/1992 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada;
- che il restringimento della carreggiata, venga segnalato secondo le modalità ed in rispetto della Tavola 1C-bis del Disciplinare Tecnico Segnaletica Temporanea introdotto col D.M. 10/07/2002;
- che l'area di cantiere sia delimitata con cartelli del tipo "segnali temporanei – tabella lavori" Figura 382 Art. 30 di cui all'allegato al titolo II del DPR 495/1992, segnalata così come disposto dall'art. 30 e seguenti del citato D.P.R. 495/92 e che la visibilità notturna della segnaletica e del cantiere sia assicurata ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 495/92;

La ditta esecutrice dei lavori, avrà cura di installare e mantenere perfettamente efficiente la segnaletica occorrente, a norma del D.lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92, del disciplinare tecnico - segnaletica temporanea, di cui al D.M. 10/7/2002 e successive modifiche / integrazioni - norme correlate e ad ottemperare a quanto

previsto dal D. Interministeriale del 4/3/2013 - in relazione all'articolo 161, comma 2-bis, del D.lgs. n. 81/2008.

La disciplina della circolazione veicolare e pedonale durante l'esecuzione dei lavori avverrà sempre in ragione di sicurezza per l'incolumità dei cittadini, mentre eventuali disagi creati dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e la ditta interessata provvederà, con propri mezzi, a garantire una corretta e puntuale informazione ai residenti nella zona interessata dai lavori.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Alla presente Ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito istanze debitamente motivate e documentate.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.